



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003490**
del 24/03/2017 ore 10:52:49
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 24 MAR. 2017

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Genova
Via IV Novembre, 6/7-8
16121 Genova

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 88/2017_ formazione professionale continua_ Riduzione ed esenzione obbligo formativo

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 25 gennaio u.s., si fa presente che la partecipazione ad attività formative accreditate o lo svolgimento di attività formative particolari da parte degli iscritti ai quali sia stato concesso l'esonero dallo svolgimento della formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 6, del Regolamento per la Formazione professionale continua, non comporta l'acquisizione di crediti formativi professionali utili "ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo".

L'istituto dell'esonero consente all'iscritto - che si trovi in una delle situazioni di difficoltà a svolgere le attività formative previste nel Regolamento per la FPC - di non adempiere all'obbligo formativo senza incorrere in sanzioni disciplinari. Ciò non toglie che l'iscritto esonerato, nel suo interesse e nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale, possa svolgere attività formativa. Si fa però presente che l'Ordine non potrà imputare ad un diverso periodo i cfp maturati dall'iscritto nel periodo in cui è dispensato dallo svolgimento della formazione.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 